



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 26 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

Dipendente residente in Italia con datore di lavoro estero
di **EVOLUTION**

IVA

Triangolazione comunitaria ed esterometro
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport e il nuovo registro delle attività sportive
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Mutuo prima casa: detrazione degli interessi passivi del coniuge a carico
di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

L'A.F. deve provare la consapevolezza del contribuente circa la frode
di **Luigi Ferrajoli**

CASI OPERATIVI

Dipendente residente in Italia con datore di lavoro estero

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri di più >](#)

Tizio è un dipendente che risiede in Italia ma lavora per un datore di lavoro estero. Può beneficiare nel nostro Paese di un credito a fronte delle imposte subite all'estero?

Il primo aspetto da valutare, quando si analizzano questioni attinenti alla tassazione dei redditi in ambito internazionale, riguarda la valutazione della residenza fiscale del percettore.

Appurato, come nel nostro caso, che il contribuente è fiscalmente residente in Italia, è appena il caso di ricordare che in base alla normativa interna (articolo 3 Tuir) le persone fisiche residenti sono tassate sul reddito ovunque prodotto.

È, tuttavia, importante capire se il reddito è prodotto all'estero o in Italia, in quanto l'articolo 165 Tuir concede un credito a fronte delle imposte pagate all'estero soltanto nelle ipotesi in cui il reddito sia prodotto all'estero e non anche se il reddito è prodotto in Italia.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Triangolazione comunitaria ed esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le **nuove modalità di comunicazione delle operazioni effettuate con l'estero**; i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Restano **escluse dall'adempimento le operazioni** con **bolletta doganale** (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli [articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972](#); in quest'ultimo caso solo **se di importo non superiore a 5.000 euro**.

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui sopra vanno **trasmessi telematicamente** utilizzando il Sistema di interscambio **secondo il formato della fatturazione elettronica**. Con riferimento alle medesime operazioni:

1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Si propone il caso di una **triangolazione Iva comunitaria** in cui il **soggetto promotore italiano** è coinvolto nella duplice veste di acquirente/cedente, evidenziando il **trattamento Iva** e le conseguenti **modalità di trasmissione dei dati ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Nello specifico, ipotizziamo un'operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano

venda dei beni ad un cliente comunitario (es. tedesco) e **chieda al proprio fornitore intra-Ue** (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, **designando il cliente finale** (tedesco) **quale debitore dell'imposta**. La merce, nel caso di specie, viaggia **direttamente dalla Francia alla Germania**.

L'operazione descritta, disciplinata dagli [articoli 141](#) e [197 Direttiva 2006/112/CE](#), nel nostro ordinamento interno è regolata dall'[articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#) secondo cui: *l'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.*

Pertanto, **ai fini Iva**, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che **integra come non imponibile Iva, ai sensi dell'[articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#)**; l'integrazione, senza applicazione dell'imposta, potrà essere **assolta alternativamente**:

- **sulla fattura cartacea del fornitore**, ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex [articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#);
- **trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2**.

Sul punto la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro (versione 1.7) precisa che **il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sdl** per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e per **alcune triangolazioni comunitarie**, tra cui:

- l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale **che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione** (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).

Chi si **avvale dell'integrazione "elettronica"**, con la **trasmissione del file TD18 assolve contestualmente anche alla comunicazione dell'esterometro**, secondo le nuove modalità di invio.

Diversamente, chi sceglie di proseguire con **l'integrazione fisica del documento cartaceo**, dovrà **trasmettere comunque l'esterometro** (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) **entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura** da parte del fornitore Ue.

Con riferimento al **lato attivo**, invece, il cedente nazionale emette una fattura **non imponibile ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera a\), D.L. 331/1993](#)** nei confronti del cliente tedesco,

designandolo quale debitore dell'imposta, inserendo un'esplicita dicitura in fattura in tal senso.

L'operazione infine dovrà essere **trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione**, inserendo all'interno del file xml la **Natura operazione N3.2** e il **codice destinatario XXXXXXX**.

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport e il nuovo registro delle attività sportive

di Biagio Giancola, Guido Martinelli



Master di specializzazione

GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Scopri di più >

Dal prossimo **31 agosto** decorreranno gli effetti del **D.Lgs. 39/2021**, uno dei cinque che compongono la c.d. **“riforma dello sport”** e che traggono origine dalla L. 86/2019.

Detta data era stata indicata nella novella recata dall'[articolo 10, comma 13 quater, D.L. 73/2021](#) convertito con modifiche dalla L. 106/2021.

La concentrazione esistente, fino ad oggi, sulle vicende del D.Lgs. 36/2021 per i suoi contenuti di grande impatto (infatti contiene la nuova disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionalistiche, nonché la regolamentazione del lavoro sportivo) ha fatto passare in secondo piano la ormai prossima entrata in vigore di questo decreto che contiene dei passaggi ugualmente di **grande rilievo**.

Il titolo secondo è dedicato alla disciplina operativa del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, istituito con l'[articolo 10 D.Lgs. 36/2021](#), uno dei pochi articoli di questo decreto già operativo dal 1° gennaio di quest'anno, gestito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della società Sport e salute.

Dovranno essere iscritte “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa..”.

Questa prima osservazione ci porta a sostenere che potranno essere iscritte sia i sodalizi sportivi che svolgono solo attività **agonistica** che quelli che svolgono solo attività **formativa**.

La domanda di iscrizione al registro dovrà essere inviata, su richiesta della Asd/Ssd direttamente dall'ente affiliante.

Questa procedura dovrà essere seguita solo per le **nuove affiliazioni**.

Infatti tutti gli enti già iscritti al c.d. registro Coni delle associazioni e società sportive

dilettantistiche verranno **trasferiti automaticamente** (o, come il legislatore ama scrivere “trasmigrati”) nel nuovo registro mantenendo tutti i diritti collegati alla primitiva iscrizione.

Con cadenza triennale il dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso.

La gestione dovrà salvaguardare i diritti delle **minoranze linguistiche**.

Gli atti contenuti nel registro diventano **opponibili** ai terzi solo trascorsi 15 giorni dalla relativa annotazione.

La **cancellazione** potrà avvenire su richiesta di parte, d’ufficio anche a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria o tributaria.

Va segnalato che, contrariamente a quanto accade con la cancellazione dal Registro unico del terzo settore, l’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.

La documentazione da depositare è stata modificata dal comma 13 quinqueies del già ricordato [articolo 10 D.L. 73/2021](#) che, con un certo stupore, ha **eliminato tra i documenti previsti per il deposito, sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario**.

Da rilevare la mancanza dello **statuto** che rende, al momento, di assai dubbia applicabilità l’altra rilevante novità di questo decreto, ossia **la possibilità, indicata all’articolo 14, per le Asd prive di personalità giuridica, di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro**.

La procedura viene delegata ai **notai** ma, a nostro avviso, si inceppa nel momento in cui non viene indicato “dove” il notaio potrà procedere per il deposito dello statuto da lui verificato.

Il titolo III rubrica “contrasto alla violenza di genere” e impone alle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva di redigere, entro dodici mesi, le **linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori** (e purtroppo rimane il dubbio su questi termini, che, avendo carattere ordinatorio, rischieranno in molti casi di non essere rispettati). Le linee guida avranno **validità quadriennale** e dovranno essere elaborate: “*sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate*”

Nei successivi dodici mesi **tutte le sportive**, comprese le professionalistiche, **dovranno predisporre i modelli organizzativi indicati**.

Nel caso in cui non adempiano saranno sanzionate secondo le procedure **disciplinari** adottate dagli enti affiliati che hanno effettuato il **riconoscimento ai fini sportivi**.

Nel caso in cui le sportive siano **già dotate dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001** li integreranno con quelli indicati nella norma in esame.

I regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva dovranno prevedere le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in caso di contrasto alla disciplina delle pari opportunità e dei reati di violazione della intimità dei minori.

Gli enti affiliati e il Coni, oltre che le società e associazioni sportive, potranno **costituirsi parte civile** nei procedimenti a carico di loro tesserati nelle ipotesi di **violazione della tutela dei minori**.

Con il prossimo 31 agosto sarà abrogato anche l'[articolo 7 D.L. 136/2004](#), convertito con L. 186/2004, che legittima il registro Coni e affida a detto ente il riconoscimento delle attività sportive.

IMPOSTE SUL REDDITO

Mutuo prima casa: detrazione degli interessi passivi del coniuge a carico

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE IMPRESE E NELL'AMBITO FAMILIARE

[Scopri di più >](#)

Nel caso di **mutuo ipotecario intestato ai coniugi**, la detrazione degli interessi passivi può essere computata interamente da uno dei due solo se l'altro risulta essere **fiscalmente a suo carico** e solo con riferimento al finanziamento contratto per l'acquisto della prima casa.

Gli interessi del coniuge

Spesso si è portati a pensare che le **spese sostenute in favore dei familiari** siano in ogni caso detraibili in capo al soggetto rispetto al quale i familiari sono fiscalmente a carico, ipotizzando quindi che il contribuente abbia piena libertà di fruire della detrazione in relazione ad ogni spesa sostenuta in favore del figlio o del coniuge, con l'unico vincolo che questi non abbiano superato il **limite reddituale** di euro 2.840,51 (per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni** il limite di reddito complessivo è elevato a **4.000 euro**).

In realtà tale possibilità è **più circoscritta ed è regolata del secondo comma dell'articolo 15 Tuir**; tale possibilità è infatti concessa per gli **oneri indicati al comma 1**, alle lett. c) (spese sanitarie), e) ed e-bis) (spese di istruzione), e-ter) (spese per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento – DSA), e-quater (spese per iscrizione a scuole di musica), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive), i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) e i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico).

Per queste spese il beneficio spetta anche se **sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** di cui all'[articolo 12 Tuir](#) (ossia il coniuge, i figli oppure altri familiari dell'articolo 433 cod. civ. che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

Sono pertanto **escluse** da tale previsione le detrazioni degli **interessi passivi** in dipendenza di mutui per l'acquisto della prima casa (lettera b del comma 1) e mutui relativi alla costruzione o ristrutturazione della prima casa (comma 1-ter).

In relazione alla prima delle disposizioni richiamate è però prevista una **disposizione specifica**; l'ultimo periodo della richiamata lettera b) del comma 1 dell'[articolo 15 Tuir](#) recita infatti quanto segue: *“Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote”*.

Da notare alcuni aspetti:

- prima di tutto si segnala che questa possibilità non è prevista per tutti i familiari a carico, ma **unicamente in relazione al coniuge** (e non, ad esempio, in relazione ad un mutuo cointestato col figlio);
- inoltre va evidenziato che il mutuo deve essere **cointestato** tra i due coniugi, quindi non vi è la possibilità di portare in detrazione gli interessi relativi ad un mutuo intestato unicamente al coniuge a carico;
- infine il mutuo deve essere finalizzato **all’acquisto** della prima casa in quanto la medesima previsione non è replicata nel comma 1-ter in relazione ai mutui per l’acquisto e costruzione dell’abitazione principale.

Come ricordato dalla [circolare 24/E/2022](#), per l’aspetto che si sta esaminando, la condizione di coniuge fiscalmente a carico che consente la traslazione del diritto alla detrazione sull’altro coniuge, deve **sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione stessa**: questo significa che qualora il coniuge cessi di essere a carico del contribuente, a causa del superamento della soglia reddituale di euro 2.840,51, **comunque l’altro coniuge non avrà diritto ad attrarre la detrazione** (questo indipendentemente dal fatto che vi sia una incipienza che di fatto faccia perdere la detrazione).

La soglia massima di rilevanza degli interessi passivi è pari ad **euro 4.000**: la [circolare 24/E/2022](#) ricorda che detto limite deve ritenersi riferito **all’intero ammontare degli interessi e oneri accessori relativi al medesimo mutuo**, indipendentemente quindi dal numero degli intestatari. Tale suddivisione rimane in vigore anche qualora uno dei soggetti non abbia diritto alla detrazione (in quanto privo dei requisiti, come ad esempio nel caso in cui solo un coniuge stabilisca la dimora abituale nell’abitazione oggetto del mutuo).

Pertanto, il contribuente che **perde la detrazione** del coniuge dovrà far riferimento alla propria quota di interessi e alla **soglia di euro 2.000**, a nulla rilevando il fatto che il coniuge potrebbe essere incipiente.

CONTENZIOSO

L'A.F. deve provare la consapevolezza del contribuente circa la frode

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

[Scopri di più >](#)

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di **operazioni soggettivamente inesistenti**, con particolare riferimento alla **ripartizione dell'onere della prova**: secondo gli Ermellini, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, al fine di contestare l'indetraibilità dell'Iva correlata alle predette operazioni, la **consapevolezza del contribuente in merito alla propria partecipazione ad uno schema evasivo o frodatorio**.

Il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità è il seguente: *"in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi"*.

Secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di imposta sul valore aggiunto **il principio di neutralità dell'imposizione** comporta che **l'Amministrazione finanziaria**, nel caso in cui proceda a contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ha **l'onere di provare**, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerge che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, **che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l'imposta o partecipato ad una frode**.

Tale giurisprudenza interna è peraltro del tutto conforme a quella **comunitaria**, per cui, in ambito Iva, il diritto del contribuente alla relativa **detrazione** costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e **non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni**.

Da ciò discende necessariamente che l'Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, **anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate oppure che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza**, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una **evasione commessa dal fornitore**.

Nelle ipotesi più semplici – ossia nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti di **"tipo triangolare"** –, l'onere *de quo* può esaurirsi, considerata l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il **soggetto interposto è privo di dotazione personale**, mentre in quelle più complesse di c.d. **"frode carosello"** (ossia con presenza di una **catena di passaggi**, in cui sono riscontrabili **fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti**, con strumentali **interposizioni** anche di **società "filtro"**), bisogna **dimostrare** la sussistenza degli **elementi** di fatto caratterizzanti la frode e la **consapevolezza** di essi da parte del contribuente.

In una recente pronuncia (**sentenza n. 17355/2020**), la Corte di Cassazione ha fatto leva su questo principio per affermare che il Giudice aveva fatto *"corretta applicazione della regola iuris e dei principi giuridici emergenti in tema di onere della prova dalla giurisprudenza interna e della Corte di Giustizia ed in effetti applicabile nel caso nel esame, ritenendo che la prova degli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente la dovesse offrire l'Ufficio e che l'Ufficio non l'avesse offerta in concreto poiché aveva dimostrato soltanto il mancato versamento dell'Iva da parte della società"*, essendo gli altri elementi diretti a dimostrare la mancanza di dotazioni da parte della persona giuridica *"ambigui e contrastati da altri di pari rilievo, ma non aveva soprattutto dimostrato la consapevolezza della partecipazione del contribuente alla operazione fraudolenta"*.